

§ 499. - D.Dirig. 7 agosto 2001 Modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere. (G. U. 10 settembre 2001 n. 210).

Art. 1. (Finalità e durata). 1. Il programma di attuazione, le strutture ed attrezzature per lo svolgimento del corso e i requisiti del corpo istruttori del corso di sicurezza per navi petroliere di cui agli allegati A e C (1) del decreto ministeriale 18 luglio 1991, e all'allegato B di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 sono conformi alle disposizioni impartite dalla convenzione STCW'95, regola V/1 e dalle sezioni A-V/1 e B-V/1 capitolo V del codice STCW'95.

2. I centri di addestramento devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito secondo le disposizioni dettate dalla sezione A-I/8 del codice STCW'95.

3. Il corso di sicurezza per navi petroliere effettuato presso un centro di addestramento autorizzato o riconosciuto da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea è considerato valido ai fini di cui al presente decreto.

Art. 2. (Attestato di frequenza del corso). 1. I centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a rilasciare gli attestati di superamento del corso di sicurezza per navi petroliere, dovranno adeguare la certificazione secondo il modello di cui all'allegato A del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Si omettono gli allegati.